



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 452del - 3 NOV. 2016

Oggetto: **Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo:** approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione: *DL*Conoscenza:Consegnata il: - 7 NOV. 2016

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

*FB**[Handwritten signature]*

Deliberazione n.

h52

Riunione del

- 3 NOV. 2016

- 2 -

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo;

VISTA la nota n. 44 del 21 aprile 2016 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico, approvato dal Consiglio Federale con delibera del 11 aprile 2016;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento Organico della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, approvato dal Consiglio Federale con delibera del 11 aprile 2016.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO

F.to Roberto Fabbricini

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile

Dott. Antonello de Tullio



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

Allegato n. 1.....

Deliberazione n. *152*.....

Riunione del...: 3. NOV. 2016..

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 2 NOV. 2016

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo**: approvazione ai fini sportivi del Regolamento Organico ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo, con nota n. 44 del 21 aprile 2016 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico, approvato dal Consiglio Federale con delibera del 11 aprile 2016.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbri

83



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO

REGOLAMENTO ORGANICO

Premessa

Il Regolamento Organico (R.O.) stabilisce le norme di attuazione dello Statuto della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (F.I.T.D.S.).

Le norme contenute nel presente R.O., sono dettate per eseguire ed applicare le disposizioni statutarie, nonché per disciplinare l'organizzazione della Federazione, delle Società, Associazioni e Gruppi sportivi affiliati, dei tesserati e di chiunque altro chiamato a svolgere funzioni nell'ambito Federale.

L'attività Federale, inoltre, è ulteriormente regolata e disciplinata dai Regolamenti specifici per le rispettive materie, di seguito indicati:

- a) Regolamento Sportivo Arma corta, Arma lunga a canna liscia e rigata e Soft Air;
- b) Regolamento Tecnico Disciplinare dei Giudici di Gara;
- c) Regolamento Commissione Federale Atleti;
- d) Regolamento Commissione Tecnici;
- e) Regolamento Commissione Campi;
- f) Regolamento Sanitario;
- g) Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- h) Norme sportive antidoping e relativi allegati;
- i) Regolamento delle Onorificenze Federali;
- j) Regolamento di Amministrazione;

PARTE I – LA FEDERAZIONE ED I SUOI SOGGETTI



CAPO I GLI Affiliati

Articolo. 1 Affiliazione e Riaffiliazione

- 1.1 Le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 4 dello Statuto, di seguito denominate A.S., per ottenere l'affiliazione alla Federazione devono presentare alla Segreteria Federale domanda redatta sugli appositi moduli.
- 1.2 Detti moduli, debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti dal legale rappresentante della Società, debbono essere presentati unitamente ai seguenti documenti:
 - a) atto costitutivo e Statuto aderente alle normative CONI/FITDS;
 - b) elenco dei soci, dei dirigenti in carica, degli atleti, dei tecnici e del medico;
 - c) attestazione comprovante l'avvenuto versamento della quota di affiliazione;
 - d) certificazione comprovante l'avvenuto versamento di almeno nove quote derivanti dal tesseramento Federale;
 - e) dichiarazione del Presidente che certifica la conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria delle attività sportive e il possesso da parte degli atleti della prescritta certificazione medica;
 - f) la certificazione, qualora abbia la proprietà o la gestione di campo di tiro, prevista dall'art. 5 comma 3 dello Statuto Federale;
 - g) la dichiarazione relativa alla categoria alla quale l'A.S. intende essere inquadrata, secondo quanto previsto dall'art 5, comma 4 dello Statuto Federale;
 - h) la dichiarazione prevista ai sensi del comma 7 dell'art. 5 dello Statuto.
- 1.3 La ragione sociale della A.S. da affiliare deve riguardare esclusivamente la promozione ed organizzazione delle discipline sportive della FITDS, nonché l'organizzazione e la partecipazione alle relative manifestazioni e gare sportive. E' fatto divieto a una A.S. di assumere nella propria denominazione sociale i segni distintivi o qualsiasi altra caratteristica che possa creare incertezze in riferimento ad altre A.S. già affiliate alla Federazione.
- 1.4 Il provvedimento di affiliazione è adottato dal Consiglio Federale. A far data dal riconoscimento del CONI, il citato provvedimento è adottato dal Consiglio Federale, su delega del Consiglio Nazionale del CONI;
- 1.5 L'affiliazione decorre dalla relativa deliberazione del Consiglio Federale. Qualora l'affiliazione venisse momentaneamente respinta, per carenza di documentazione o presenza di vizi sanabili, decorre dalla successiva data di deliberazione del Consiglio Federale.

*Alessandro Cherubini*

- 1.6 Il Consiglio Federale ha facoltà di negare l'affiliazione, qualora non sussistano le condizioni previste di cui sopra.
- 1.7 La provincia di riferimento è quella in cui ha sede la A.S..
- 1.8 Avverso il diniego dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. n.Statuto del CONI, si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport".
- 1.9 La riaffiliazione ha luogo con l'invio della quota prevista, nonché della scheda aggiornata sulla composizione del direttivo societario, qualora siano intervenute variazioni della documentazione originariamente presentata in fase di nuova affiliazione, l'A.S. e tenuta a ripresentare la documentazione variata, in virtù del disposto di cui all'art. 5, comma 3 dello Statuto FITDS.
- 1.10 Le domande di riaffiliazione debbono essere presentate alla Segreteria Federale, entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, corredate da documentazione attestante l'avvenuto versamento della quota di riaffiliazione e di nove quote derivanti dal tesseramento Federale. Per l'anno 2009, coincidente con l'entrata in vigore del presente Regolamento Organico, detto termine è derogato al 28 febbraio.
- 1.11 Il Consiglio Federale provvede all'accoglimento della domanda di riaffiliazione, che ha validità annuale solare, o alla sua reiezione.
- 1.12 Del provvedimento di reiezione della domanda, è data formale comunicazione al richiedente ed al Delegato regionale, laddove istituito.
- 1.13 Del provvedimento di accoglimento è data divulgazione attraverso il migliore canale di comunicazione utilizzabile dalla FITDS tra quelli indicati dall'art.17, comma 1 dello Statuto.
- 1.14 Ogni successiva richiesta di riammissione equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza delle relative procedure.
- 1.15 La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione nei termini definiti, comporta, a tutti gli effetti, la decadenza automatica del rapporto associativo con la FITDS.
- 1.16 La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 22 dello Statuto Federale ed al successivo art. 15.

Articolo. 2

Modifiche – Fusioni – Incorporazioni

- 2.1 Qualora nel corso dell'anno si verificano modificazioni dello Statuto, della denominazione sociale o delle variazioni nella composizione degli organi dell'A.S., questa, entro quindici giorni, deve darne comunicazione alla Segreteria Federale per

M

- l'approvazione da parte del Consiglio Federale, allegando copia del verbale dell'Assemblea Straordinaria che ha deliberato la variazione.
- 2.2 La Segreteria Federale, ove il Consiglio Federale non accogliesse le modifiche, ne dà comunicazione alla A.S. per le eventuali variazioni. Le modifiche non potranno aver efficacia in carenza di approvazione da parte del Consiglio Federale.
 - 2.3 Le fusioni tra due o più A.S. devono essere proposte al Consiglio Federale per l'approvazione ai fini sportivi, improrogabilmente entro la data stabilita per la riaffiliazione.
 - 2.4 Alla domanda devono essere allegati, in copia autentica, i verbali delle Assemblee delle A.S. che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'Atto Costitutivo della A.S. che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione. In tale ipotesi lo Statuto e l'Atto Costitutivo restano quelli della A.S. incorporante.
 - 2.5 In caso di fusione per incorporazione, restano integri i diritti sportivi della A.S. incorporante.
 - 2.6 In caso di fusione in senso proprio, invece, sono riconosciuti i diritti sportivi più favorevoli acquisiti da una delle A.S. interessate alla fusione.
 - 2.7 La fusione e l'incorporazione devono avvenire nel rispetto delle relative norme del Codice Civile, solo ed esclusivamente tra A.S. affiliate, non aventi posizioni debitorie nei confronti della FITDS.
 - 2.8 Verificandosi l'ipotesi di fusione o di incorporazione, gli atleti restano vincolati alla nuova A.S., ma solo fino alla naturale scadenza del vincolo, salvo il caso in cui non acconsentano a sottoscrivere un nuovo tesseramento con la A.S. risultante dalla fusione od incorporazione.
 - 2.9 Degli eventuali cambi di denominazione, delle fusioni ed incorporazioni deve essere data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Articolo. 3

Rappresentanza dell'Affiliato

Il Presidente dell'A.S. ha la rappresentanza legale nei confronti della FITDS. Altresì, qualora espressamente riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali, la rappresentanza dell'A.S. può essere conferita ad altre persone fisiche purché risultino regolarmente tesserati alla FITDS per l'anno in corso.

Articolo. 4

Cessazione della affiliazione

- 4.1 La cessazione della affiliazione, per le cause previste dall'art. 9 dello Statuto, decorre dalla data in cui si è verificato l'evento causa della cessazione. In particolare, la mancata attività sportiva, comedisposta dall'art. 9, comma 1, lett. d) dello Statuto FITDS, attiene, in particolare, alla mancata partecipazione della A.S., in via continuativa, a gare e campionati del calendario Federale negli ultimi ventiquattro mesi.
- 4.2 La revoca della affiliazione da parte del Consiglio Federale decorre dalla data della relativa deliberazione da parte dello stesso Organo.

Articolo. 5

Doveri e diritti degli Affiliati

Le A.S. della FITDS sono tenute al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto Federale. In virtù della affiliazione, le A.S. sono ammesse a godere dei diritti previsti dall'art. 7 dello Statuto Federale.

CAPO II

I TESSERATI

Articolo. 6

Tesseramento

- 6.1 Il tesseramento è l'atto che vincola alla FITDS, in un rapporto giuridico sportivo, una persona fisica appartenente ad una delle seguenti categorie:
- dirigenti Federali o dirigenti delle A.S.
 - atleti agonisti;
 - atleti amatori;
 - tecnici;
 - Ufficiali di gara;
 - medici e soci delle A.S. affiliate.
- 6.2 Il tesseramento ha durata annuale ed è soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 dello Statuto Federale della FITDS.

- 6.3 Il tesseramento in qualità di dirigenti Federali decorre dalla data della elezione o della nomina.
- 6.4 Il tesseramento in qualità di dirigenti delle A.S. decorre dalla data dell'affiliazione o riaffiliazione della A.S. di appartenenza.
- 6.5 Il tesseramento in qualità di atleti decorre dalla data dell'accettazione della relativa domanda di tesseramento.
- 6.6 Il tesseramento in qualità di tecnici decorre dalla data di iscrizione nell'apposito Albo nazionale.
- 6.7 Il tesseramento in qualità di Ufficiali di gara decorre dalla data di iscrizione nell'apposito Albo nazionale.
- 6.8 Il tesseramento in qualità di Medico societario socio decorre dalla data di accettazione della relativa domanda.

Articolo. 7

Diritti e doveri dei tesserati

- 7.1. In ordine ai diritti ed ai doveri dei tesserati dispongono gli articoli 11 e 12 dello Statuto Federale.
- 7.2. E' consentito, in virtù della legge del 20 gennaio 2016, n. 12, il tesseramento di minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età. Questi atleti possono essere tesserati presso le A.S. afferenti alla FITDS attraverso le analoghe procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.
- 7.3. Il tesseramento di cui al comma 2 del presente articolo resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età dell'atleta, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge del 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

Articolo. 8

Modalità di tesseramento

- 8.1 Il tesseramento è annuale, con scadenza coincidente con l'anno solare, decorre dall'accettazione della relativa domanda, atteso il versamento della relativa quota.

- 8.2 L'iter per il tesseramento e le correlate procedure sono annualmente deliberate dal Consiglio Federale e diramate dalla Segreteria Federale.
- 8.3 Qualora l'A.S. abbia cessato l'appartenenza alla Federazione per una delle cause previste dall'art 9 dello Statuto, il tesserato avrà facoltà di richiedere, entro 60 giorni dalla cessazione, il tesseramento per altra A.S., con le medesime modalità previste per il tesseramento annuale. Durante il predetto termine di 60 (sessanta) giorni, il tesserato può continuare a svolgere l'attività sportiva.

CAPO III

GLI ATLETI, I TECNICI E GLI UFFICIALI DI GARA

Articolo. 9

Gli atleti

- 9.1 Sono considerati atleti i tesserati appartenenti ad una delle seguenti specialità:

Arma corta:

- eccellenti (categoria ottenuta per risultati acquisiti);
- agonisti;
- amatori;
- super senior: oltre i 60 anni;
- seniores: dai 50 ai 60 anni;
- juniores: dai 18 ai 25 anni;
- lady

Arma lunga a canna liscia e rigata:

- eccellenti (categoria ottenuta per risultati acquisiti);
- agonisti;
- amatori;
- super senior: oltre i 60 anni;
- seniores: dai 50 ai 60 anni;
- juniores: dai 18 ai 25 anni;
- lady

Soft air:

- eccellenti (categoria ottenuta per risultati acquisiti);
- agonisti;
- amatori;
- super senior: oltre i 60 anni;
- seniores: dai 50 ai 60 anni;
- juniores: dai 14 ai 21 anni;
- lady

- 9.2 Agli Atleti che svolgono attività agonistica all'interno delle varie specialità sopra riportate, potrà essere attribuita la qualifica di atleti di interesse nazionale (ECCELLENTI), sulla base dei risultati raggiunti all'interno delle specifiche specialità.
- 9.3 L'età minima di accesso all'attività agonistica per le diverse specialità è disciplinata come qui di seguito:
- arma corta: 18 anni;
 - arma lunga a canna liscia e rigata: 18 anni;
 - soft air: 14 anni.

Articolo. 10

Albo dei Tecnici e degli Ufficiali di gara

- 10.1 Sono istituiti gli Albi dei Tecnici e degli Ufficiali di gara secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
- 10.2 All'albo dei tecnici sono iscritti gli istruttori ed allenatori tesserati inquadrati presso le A.S.
- 10.3 Sono istruttori e allenatori i tesserati ai quali sia stata attribuita dalla FITDS la relativa qualifica e siano stati abilitati dalla FITDS all'insegnamento delle discipline sportive Federali, alla preparazione agonistica degli atleti ed alla preparazione sportiva degli appartenenti alle altre categorie.
- 10.4 L'inserimento nell'Albo costituisce titolo ai fini elettivi.
- 10.5 All'albo degli Ufficiali di gara sono iscritti quei soggetti che abbiano superato i prescritti corsi di formazione, nonché gli ulteriori corsi di aggiornamento.
- 10.6 I Regolamenti che disciplinano i Tecnici e gli Ufficiali di Gara sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
- 10.7 L'attività del Settore Tecnico è disciplinata dall'apposito Regolamento, predisposto nel rispetto delle indicazioni in materia impartite dal CONI, nel "Piano nazionale di formazione dei quadri operanti nello Sport".

Articolo. 11

Svincolo

- 11.1 Il vincolo tra tesserati atleti e A.S. di cui agli artt. 10 e 13 dello Statuto Federale è riferito sempre alla scadenza dell'anno solare, al cui termine gli stessi hanno facoltà di trasferirsi ad altra associazione o società.
- 11.2 Il recesso dal vincolo di cui al precedente comma è concesso d'ufficio in qualunque periodo dell'anno:

- qualora il tesserato sia in possesso del nulla osta al trasferimento rilasciato dalla società o associazione di pertinenza;
- nelle ipotesi di trasferimento di residenza ovvero di cambio di domicilio per ragioni di studio, lavoro o servizio militare professionale;
- nei casi in cui la A.S. di pertinenza cessi di appartenere alla FITDS per l'avverarsi di una delle ipotesi stabilite dall'art. 13, comma 3 dello Statuto Federale.

11.3 La richiesta di nulla osta al trasferimento in corso di vincolo deve essere formulata per iscritto e motivata. Nel caso in cui detta richiesta sia motivatamente respinta dalla A.S. di appartenenza, l'atleta potrà tesserarsi per altra A.S. solo alla naturale scadenza del vincolo. Il nulla osta si considera rilasciato trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta senza che l'A.S. abbia nulla eccepito in merito.

11.4 Avverso il diniego del nulla osta è ammesso ricorso al Consiglio Federale da parte dell'atleta entro 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione. Il Consiglio Federale deciderà, sentite le parti, con provvedimento definitivo.

Articolo 12 **Impianti sportivi**

12.1 Le attività sportive di tiro a fuoco e non, di diretta ed esclusiva competenza della FITDS, hanno luogo in impianti di A.S. e/o tesserati, rispondenti a caratteristiche strutturali ed organizzative attestate dalla FITDS stessa in base agli specifici regolamenti interni Federali. E' fatta salva la possibilità di utilizzare impianti di terzi ritenuti idonei.

12.2 La Commissione Campi, all'uopo istituita dal Consiglio Federale, è deputata ad esprimere il parere tecnico propedeutico all' "attestazione di idoneità", rilasciata dal Consiglio Federale. In casi di urgenza, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, comma 3, sub c. 2) dello Statuto Federale.

PARTE II **ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE**

TITOLO I **GLI ORGANI CENTRALI**

CAPO I **LE ASSEMBLEE**

Articolo. 13

Convocazioni

13.1 Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci. La convocazione avviene ai sensi dell'art.17, comma 1 dello Statuto.

- 13.2 L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione della Assemblea, la composizione della Commissione Verifica Poteri, nonché l'ordine del giorno e deve essere corredato dall'elenco degli aventi diritto a voto.
- 13.3 L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva deve essere indetta almeno 30 (trenta) giorni prima della data della sua celebrazione che deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici Estivi.
- 13.4 L'Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata e celebrata entro e non oltre il 90° giorno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dall'art. 16, comma 4 dello Statuto.
- 13.5 In caso di Assemblea Nazionale straordinaria l'ordine del giorno deve essere accompagnato da una relazione che illustri il tema sottoposto all'esame.

Articolo. 14

Verifica poteri e scrutinio

- 14.1 Le operazioni di verifica poteri e di scrutinio sono svolte dalla Commissione Verifica Poteri e dal Collegio degli Scrutatori.
- 14.2. **La Commissione Verifica Poteri** è l'Organo nominato dal Consiglio Federale ed è composto di tre membri effettivi e due membri supplenti individuati tra i soggetti non candidati a cariche Federali nella Assemblea.
- 14.3 La Commissione Verifica Poteri è Organo permanente dell'Assemblea e dura in carica fino all'esaurimento delle funzioni ad essa demandate.
- 14.4 La Commissione Verifica Poteri si insedia in Assemblea almeno due ore prima dell'orario fissato per la prima convocazione.
- 14.5 La Commissione Verifica Poteri ha il compito di:
- a) verificare l'identità dei rappresentanti delle società, presenti di persona o per delega;
 - b) accertare la validità delle deleghe;
 - c) controllare l'identità dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici;
- 14.6 Le eventuali controversie in tema di rappresentanza sono istruite, in via d'urgenza con le informazioni necessarie, dalla Commissione stessa ed inserite a verbale. Vengono poi rimesse all'Assemblea, che decide in via definitiva.

- 14.7 All'orario stabilito per la prima convocazione, la Commissione compila il verbale degli aventi diritto a voto ammessi sino a quel momento con i relativi voti, costituenti la forza assembleare.
- 14.8 Il Presidente della Commissione Verifica Poteri darà comunicazione ufficiale all'Assemblea degli elenchi degli aventi diritto a voto.
- 14.9 Se l'Assemblea non risultasse formata all'orario previsto per la prima convocazione, giunto l'orario della seconda, dovranno essere ripetute le operazioni sopra previste per l'apertura in prima convocazione ad eccezione dell'identificazione di coloro che già erano stati identificati.
- 14.10 La Commissione deve redigere apposito verbale circa i lavori svolti.
- 14.11 Il verbale deve indicare il numero delle A.S. rappresentate in Assemblea, il numero di quelle aventi diritto a voto, il numero dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, il numero dei voti presenti.
- 14.12 **Il Collegio degli Scrutatori** è eletta dall'Assemblea ed è composta di tre membri prescelti tra soggetti non candidati a cariche Federali nella Assemblea, come sancito ai sensi dell'art. 24, comma 5 dello Statuto.
- 14.13 Gli scrutatori controfirmano gli elenchi consegnati dalla Commissione Verifica Poteri, accertano l'identità di chi vota ed esplicano tutte le operazioni concernenti le votazioni, di cui redigono verbale che consegnano al Presidente dell'Assemblea.
- 14.14 In particolare: controllano lo svolgimento delle operazioni di voto; consegnano le schede ai votanti e ne effettuano successivamente lo spoglio, dichiarandone la nullità nei casi in cui non sia determinabile la volontà del votante oppure siano apposti chiari segni di riconoscimento dello stesso. In caso di contrasto circa la validità di una scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.
- 14.15 Al termine di tutte le votazioni, le schede di votazione, chiuse in un plico sigillato, debbono essere conservate ed allegate al verbale dell'Assemblea.
- 14.16 Lo scrutinio dei voti viene effettuato immediatamente dopo che l'ultimo elettore ha votato e si intende concluso allorché, dallo spoglio delle schede, la somma dei voti riportato da ciascun candidato, dai voti nulli e di quelli corrispondenti alle schede bianche, coincide con i voti della forza assembleare che ha preso parte alla votazione.
- 14.17 Identico criterio sarà adottato per i vari argomenti posti in votazione.
- 14.18 Il Presidente dell'Assemblea comunica l'esito delle votazioni e, nel caso di elezioni in cui si renda necessario un ballottaggio, indica fra quali dei candidati esso debba essere effettuato.
- 14.19 Ultimate le varie operazioni di voto, in caso di elezioni, proclama gli eletti.
- 14.20 Gli scrutatori esplicano i loro compiti collegialmente e/o singolarmente.
- 14.21 Nel caso di suddivisione dei compiti, ne redigono verbale che sottopongono preventivamente all'approvazione del Presidente dell'Assemblea.

Articolo. 15

Diritto a voto

- 15.1 Hanno diritto a voto nelle Assemblee i rappresentanti delle A.S. con anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la celebrazione dell'Assemblea e che abbiano svolto in detto periodo, con carattere di continuità, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi Federali.
- 15.2 Dovrà considerarsi attività sportiva con carattere continuativo la organizzazione o la partecipazione delle A. S. attraverso i propri tesserati a manifestazioni Federali almeno due volte nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti.
- 15.3 Hanno diritto di voto, altresì, nelle Assemblee Nazionali, i rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi eletti in ambito societario secondo l'art. 20 comma 2 dello Statuto Federale.

Articolo. 16

Apertura delle Assemblee

- 16.1 All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione delle Assemblee in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri accerta l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 18 dello Statuto.
- 16.2 In caso affermativo, sospende i suoi lavori e redige il verbale, ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento. In caso negativo riprende i lavori, che si concludono con la redazione del predetto verbale.
- 16.3 Il Presidente Federale, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la presidenza invitando gli aventi diritto a voto ad eleggere l'ufficio di Presidenza, costituito dal Presidente e dal Segretario.

Articolo. 17

Il Presidente dell'Assemblea

- 17.1 Il Presidente dell'Assemblea:
- a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b) ha autorità su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme che regolano l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;

- c) regola l'ordine e la durata degli interventi di coloro che, avendo titolo, lo richiedano, concedendo la parola in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
 - d) determina le modalità di votazione, tenendo conto di quanto stabilito dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - e) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - f) sottoscrive il verbale, dopo aver controllato la piena rispondenza agli atti assembleari.
- 17.2 Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario Generale, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
- 17.3 Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto e depositato entro 15 (quindici) giorni. E' conservato presso la Segreteria Federale.
- 17.4 Ciascun partecipante avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di A.S., ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Articolo. 18 **Eleggibilità**

- 18.1 Possono essere eletti a cariche Federali i candidati che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 48, comma 1 dello Statuto, come attestato dai candidati a mezzo di apposita autocertificazione.
- 18.2 Ai sensi e per gli effetti del comma 7 del citato articolo, la mancanza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 48 dello Statuto, accertata dopo l'elezione, o il venire meno degli stessi nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Articolo. 19 **Candidature**

- 19.1 Coloro che intendono candidarsi alle cariche di Presidente Federale, Consigliere Federale e Revisore dei Conti devono presentare la propria candidatura per iscritto alla Segreteria Federale almeno 20 (venti) giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea, a pena di inammissibilità.
- 19.2 Alla carica di Presidente Federale e di Consigliere in rappresentanza delle A.S. possono candidarsi tutti i tesserati, di cui all'art. 10 dello Statuto Federale, da almeno ventiquattro mesi ed i Dirigenti Federali uscenti in carica da almeno ventiquattro mesi.

- 19.3 Alle cariche di Consigliere in rappresentanza degli atleti e dei tecnici possono candidarsi rispettivamente gli atleti ed i tecnici in attività continuativa da almeno ventiquattro mesi.
- 19.4 Alla carica di componente il Collegio dei Revisori dei Conti possono candidarsi solo gli iscritti all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti e si prescinde dal requisito presente o pregresso del loro tesseramento.
- 19.5 E' ammessa la candidatura ad una sola carica elettiva.
- 19.6 Colui che intende candidarsi deve dichiarare sotto la propria responsabilità, con autocertificazione in calce alla domanda stessa, di essere in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.
- 19.7 La Segreteria Federale formerà sei distinte liste per le cariche di Presidente Federale, dei Consiglieri in rappresentanza degli A.S., dei Consiglieri atleti, del Consigliere dei Tecnici, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 19.8 La Segreteria Federale distribuirà le liste dei candidati a tutti gli elettori in sede di Assemblea ed inoltre saranno affisse in modo visibile nell'aula assembleare.
- 19.9 Le liste predette sono autenticate dalla Segreteria Federale e pubblicate entro 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'effettuazione delle Assemblee Nazionali.
- 19.10 Partecipano all'Assemblea elettiva tutti i candidati alle diverse cariche elettive.

Articolo. 20

Ricorsi dei candidati alle cariche Federali

- 20.1 La Segreteria Federale, ove riscontri l'ineleggibilità di un candidato, notificherà la comunicazione immediatamente e, comunque, almeno 10 (dieci) giorni prima della celebrazione dell'Assemblea Nazionale all'interessato il quale potrà prenderne atto oppure proporre ricorso tramite deposito a mano, ovvero a mezzo di raccomandata A.R., da far pervenire, a pena di decadenza, entro 7 (sette) giorni dalla data fissata per la celebrazione dell'Assemblea, alla Commissione di Appello Federale.
- 20.2 Analogamente, negli stessi termini e con le stesse modalità, qualunque interessato può proporre ricorso avverso l'ammissione di uno o più candidati.
- 20.3 Le decisioni devono essere assunte, con provvedimento definitivo ed inoppugnabile, almeno tre giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.
- 20.4 Della decisione è data immediata notizia agli interessati a mezzo telegramma, cui seguirà raccomandata.
- 20.5 La Segreteria Federale, in caso di accoglimento del ricorso, dovrà compilare una nota di emendamento dell'elenco dei candidati da pubblicare immediatamente con mezzi idonei.

Articolo. 21

Ricorsi delle A.S. aventi diritto a voto

- 21.1. Le A. S. aventi diritto a voto possono avanzare ricorso avverso i dati risultanti dall'elenco ufficiale, sia per omessa che per errata attribuzione del voto, alla Commissione di Appello Federale.
- 21.2 Il ricorso può essere proposto anche da parte di chiunque vi abbia interesse.
- 21.3 Il ricorso, con l'indicazione scritta dei motivi, deve pervenire a mezzo raccomandata a/r anticipata a mezzo fax presso la Segreteria Federale a pena di irricevibilità, entro e non oltre 15 (quindici) giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea con atto sottoscritto dal Presidente della A. S. o da chi è legittimato a sostituirlo.
- 21.4 Il ricorso deve essere contestualmente notificato anche alle eventuali A.S. interessate, entro il termine di 7 (sette) giorni di cui al precedente comma, con i mezzi più rapidi, ivi compreso e-mail o fax.
- 21.5 Il termine per le controdeduzioni delle associazioni interessate è di 10 (dieci) giorni dal ricevimento del ricorso.
- 21.6 I ricorsi sono esaminati e decisi in via d'urgenza, comunque precedentemente la data di celebrazione dell'Assemblea, dalla Commissione di Appello Federale. In base alle decisioni adottate, la Segreteria Federale compila e pubblica l'elenco ufficiale dei votanti rettificato.
- 21.7 La nota di emendamento è trasmessa tempestivamente al ricorrente ed alle eventuali associazioni interessate tramite telegramma cui seguirà una raccomandata.
- 21.8 Le decisioni adottate dai soggetti di cui al precedente comma 6 sono inappellabili.

Articolo. 22

Incompatibilità – Opzioni

- 22.1 Le situazioni di incompatibilità sono regolate dall'art. 49 dello Statuto al quale si rinvia.
- 22.2 Verificandosi casi di incompatibilità, l'interessato dovrà depositare presso la Segreteria Federale dichiarazione di opzione per una delle cariche, a pena di decadenza dalla nuova carica, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa.

Articolo. 23

Votazioni

- 23.1 Tutte le elezioni alle cariche Federali, avvengono con votazioni distinte per ciascun organo, con voto segreto.

- 23.2 Le elezioni del Presidente avvengono con priorità, in forma distinta e separata.
- 23.3 Per l'elezione del Presidente Federale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, anche in caso di ballottaggio¹.
- 23.4 Risultano eletti alle cariche Federali i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, viene eletto il candidato con maggiore età.
- 23.5 I voti vengono espressi su apposita scheda conforme ai modelli approvati dal Consiglio Federale.
- 23.6 Non possono, in nessun caso, essere espresse preferenze in numero superiore al numero degli eligendi, pena l'annullamento del voto.
- 23.7 Sulle schede di votazione per ciascuna carica, il votante dovrà esprimere il proprio voto inserendo il nominativo/i del candidato/i. Sarà considerato validamente espresso l'indicazione anche del solo cognome qualora sia inequivocabilmente attribuibile ad un solo candidato.
- 23.8 Il Presidente Federale e i componenti del collegio dei Revisori dei Conti sono eletti da tutti i soggetti costituenti l'Assemblea.
- 23.9 I rappresentanti delle A.S., i rappresentanti degli atleti e i rappresentanti dei tecnici eleggono, separatamente, i propri Consiglieri nazionali nel numero previsto dall'art. 28 comma 2 dello Statuto.
- 23.10 Le votazioni nelle Assemblee devono seguire le previsioni dell'art. 25 dello Statuto.

Articolo. 24

Risultati

- 24.1 Il Presidente dell'Assemblea, ultimate le operazioni di scrutinio, dà lettura dei risultati delle votazioni e proclama gli eletti sulla base dei dati forniti dalle Commissioni di scrutinio.
- 24.2 I Presidenti delle A.S. devono trasmettere per iscritto, entro 5 giorni dalla data in cui si è tenuta la votazione, i risultati di tutte le votazioni svoltesi nei loro ambiti di competenza per il rappresentante (uno) degli atleti e (uno) dei tecnici, alla Segreteria Federale, unitamente ai verbali dei lavori assembleari, sottoscritti da loro, dal segretario e dalla Commissione di scrutinio.

-
- ¹*maggioranza semplice*, quando è sufficiente che i voti favorevoli superino quelli ricevuti da ciascun'altra proposta alternativa;
 - *maggioranza relativa*, quando è necessario che i voti favorevoli superino la metà dei votanti;
 - *maggioranza assoluta*, quando è necessario che i voti favorevoli superino la metà degli aventi diritto al voto (se tutti i membri hanno votato, maggioranza relativa e assoluta coincidono);
 - *maggioranza qualificata*, quando è necessario che i voti favorevoli superino una frazione dei votanti o degli aventi diritto al voto maggiore della metà (ad esempio i 2/3, i 3/4 ecc.).

Articolo. 25

Impugnative

- 25.1 Eventuali impugnative di atti assembleari sono ammesse sempre che siano preannunciate in Assemblea e verbalizzate.
- 25.2 Il ricorso, indirizzato alla Commissione di Appello Federale, va depositato alla Segreteria Federale a pena di decadenza, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di conclusione dell'Assemblea. Le decisioni della Commissione di Appello sono inappellabili.
- 25.3 Avverso la validità dell'Assemblea è ammesso ricorso da proporsi alla Commissione di Appello Federale da parte di chi vi abbia partecipato con diritto di voto, a pena di inammissibilità entro e non oltre il 5° giorno dallo svolgimento dell'Assemblea stessa, a condizione che il suddetto ricorso sia stato preannunciato in Assemblea ed inserito nel relativo verbale.

CAPO II

IL PRESIDENTE FEDERALE

Articolo. 26

Prerogative

- 26.1 Il Presidente esplica i suoi compiti nei limiti delle norme fissate dallo Statuto. Il suo domicilio legale è presso la sede della Federazione.
- 26.2 Il Presidente può conferire incarichi a tesserati e non, particolarmente esperti su specifici temi.
- 26.3 Al Presidente è data altresì facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio Federale persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna al fine della trattazione di argomenti posti all'ordine del giorno.

CAPO III

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Articolo. 27

Attribuzioni e prerogative

27.1 Il Vice Presidente Vicario esercita le funzioni del Presidente Federale in caso di impedimento di quest'ultimo sia temporaneo che definitivo, ai sensi dell'art. 33, comma 4 dello Statuto Federale. In quest'ultimo caso, deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria elettiva per il rinnovo dell'intero Consiglio Federale nei termini di cui al citato articolo statutario.

CAPO IV IL CONSIGLIO FEDERALE

Articolo. 28 Convocazione e riunioni

- 28.1 La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto per posta raccomandata, oppure via fax o telegramma o attraverso la posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per la seduta. La comunicazione, inviata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, deve contenere la specificazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
- 28.2 La convocazione deve essere portata a conoscenza dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio Federale.
- 28.3 La prima riunione del Consiglio Federale deve essere convocata nel termine di 20 (venti) giorni dalla data di proclamazione degli eletti.
- 28.4 Nella sua prima riunione il Consiglio elegge il Vice Presidente Vicario.
- 28.5 Il Consiglio può nominare Commissioni permanenti con potere propositivo.

Articolo. 29 Pubblicità delle delibere

- 29.1 Le delibere del Consiglio Federale, reputate di generale interesse per le A.S. o che il Consiglio Federale ritiene opportuno siano divulgate, devono essere portate a conoscenza delle Società mediante la pubblicazione sull'Organo ufficiale o sul sito *web* della Federazione, se esistenti.
- 29.2 Le deliberazioni concernente i vivai giovanili – JUNIORES - dovranno essere trasmesse alla Giunta Nazionale del CONI per la relativa approvazione.

CAPO V

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo. 30

Convocazione e riunioni

- 30.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti nella composizione prevista dall'art. 35 dello Statuto è convocato dal suo Presidente con un preavviso di almeno tre giorni, senza obbligo di altre formalità.
- 30.2 La convocazione è diramata dalla Segreteria Federale.
- 30.3 La prima riunione del Collegio, dopo l'Assemblea elettiva, deve avvenire prima che si riunisca il Consiglio Federale.
- 30.4 Nelle Assemblee, nelle riunioni del Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti effettivi del Collegio hanno la facoltà di far inserire a verbale eventuali osservazioni e dichiarazioni attinenti gli argomenti all'Ordine del Giorno.
- 30.5 Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo si rinvia al disposto dell'art. 35 dello Statuto nel quale il Collegio dei Revisori dei Conti è disciplinato.
- 30.6 Per i casi di sostituzione e di decadenza nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

CAPO VI

IL DELEGATO REGIONALE

Articolo. 31

Compiti e prerogative

- 31.1 Il Delegato regionale è nominato dal Consiglio Federale e resta in carica per l'intero quadriennio olimpico.
- 31.2 Il Delegato regionale svolge i compiti di cui all'art. 37 dello Statuto e rappresenta, con diritto di voto, la Federazione nel Comitato regionale del CONI.
- 31.3 Il Delegato Regionale, a fine mandato quadriennale, deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per Consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.
- 31.4 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato regionale.

TITOLO II ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 32 Commissione federale di garanzia

32.1 Presso la F.I.T.D.S. è istituita e nominata, con delibera del Consiglio Federale, la Commissione Federale di Garanzia, la cui composizione e le relative attribuzioni sono disciplinate dall'art. 41 dello Statuto e dall'art. 23 del Regolamento di Giustizia della Federazione.

Articolo 33 Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

33.1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

33.2. L'Ufficio del Procuratore, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento di Giustizia della F.I.T.D.S., si compone del Procuratore federale e di 2 (due) Sostituti Procuratore che coadiuvano il primo nello svolgimento delle sue funzioni.

33.3. Le modalità di nomina e le relative attribuzioni sono disciplinate dall'art. 59 del Regolamento di giustizia della F.I.T.D.S.

Articolo 34 Giudici Sportivi

34.1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici sportivi, i quali si distinguono in Giudice sportivo nazionale, e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

34.2. Le modalità di nomina dei Giudici sportivi, la loro articolazione funzionale e le relative attribuzioni sono disciplinate dagli artt. 31 ss. del Regolamento di Giustizia.

Articolo 35 Istituzione dei Giudici federali

35.1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali, i quali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello.

35.2. Le modalità di nomina dei Giudici federali, la loro articolazione funzionale e le relative attribuzioni sono disciplinate dagli artt. 42 ss. del Regolamento di Giustizia.

Articolo 36

Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello Sport

37.1. I provvedimenti adottati dagli organi di giustizia della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

37.2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive inferiori a novanta giorni oppure a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione dei norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

37.3. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

37.4. L'inosservanza della presente disposizione, in ottemperanza all'art. 8 dei Principi di Giustizia Sportiva, comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

TITOLO III

PRINCIPI DI GESTIONE E CONTABILITA'

Articolo. 37

Ordinamento amministrativo-contabile

33.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

33.2 La gestione amministrativo-contabile è improntata al principio di buona amministrazione, nel rispetto del Codice Civile e delle indicazioni del CONI,

Alessandro Cherubini

assicurando la massima correttezza e funzionalità della gestione. Essa spetta al Consiglio Federale.

33.4 Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio Federale.

33.5 Il bilancio di esercizio è deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto alla approvazione dell'Assemblea Straordinaria delle sole A.S., art. 16 comma 3, lett.b) dello Statuto Federale.

TITOLO IV COMMISSIONI

Articolo. 38 Commissione Antidoping

La composizione e le competenze della Commissione Federale Antidoping sono demandate all'Appendice delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo. 39 Commissione Federale Atleti

E' prevista l'istituzione della Commissione Federale Atleti. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento della Commissione Federale Atleti sono disciplinate dal Regolamento specifico da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 40 Commissione Tecnici

Nell'ambito Federale può essere costituita la Commissione Tecnici. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento della Commissione Tecnici sono disciplinate dal Regolamento specifico da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 41 Commissione Campi

E' prevista l'istituzione della Commissione Campi. La composizione, le competenze e le modalit  di funzionamento della Commissione Campi sono disciplinate dal Regolamento specifico da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 42
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo dalla delibera di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Il Presidente della FITDS
Gavino Mura